FAQ

Fondo Transizione Industriale

Decreto Interministeriale MIMIT-MEF-MITE del 19 ottobre 2022

Decreto MIMIT del 30 agosto 2023

A. SPESE AMMISSIBILI

1) Q: Quali sono le categorie di spese ammissibili?

- A. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Decreto Interministeriale MIMIT-MEF-MITE del 19 ottobre 2022 sono ammissibili le seguenti spese di investimento, al netto dell'IVA, sostenute direttamente dal Soggetto beneficiario, rientranti nei seguenti limiti dell'investimento totale ammissibile:
 - suolo aziendale e sue sistemazioni (limitatamente a quelle strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali) nella misura massima del 10%;
 - opere murarie e assimilate (limitatamente a quelle strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali) nella misura massima del 40%;
 - macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, necessari per perseguire gli obiettivi ambientali;
 - programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.

Per maggiori dettagli, fare riferimento al documento "Relazione tecnico economica" nella sezione modulistica della pagina "Presenta la domanda".

2) Q: Le spese di demolizione di un vecchio immobile e di costruzione di un nuovo immobile rientrano tra le spese ammissibili?

A: Le spese di demolizione di un vecchio immobile e di costruzione di un nuovo immobile che costituirà la sede oggetto dell'investimento presentato alle agevolazioni rientrano, potenzialmente, tra le spese ammissibili alle agevolazioni, purché siano propedeutiche e direttamente collegate alla realizzazione del progetto di investimento. Si ricorda, tuttavia, che, ai sensi dell'art.7, comma 7, lettera b), del Decreto Interministeriale MIMIT-MEF-MITE del 19 ottobre 2022, ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni le spese devono essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati che figurano nell'attivo dello stato patrimoniale del soggetto proponente e mantengono la loro funzionalità rispetto al programma di investimento per almeno 5 anni, ovvero 3 anni per le PMI.

3) Q: Le spese per opere murarie e assimilate comprendono anche il costo delle tettoie per l'installazione di un impianto fotovoltaico?

A: Sì, le spese relative al costo delle tettoie si qualificano quali spese per "opere murarie e assimilate" e, di conseguenza, risultano ammissibili nei limiti previsti dalla normativa di riferimento.

4) Q: È ammissibile l'acquisto di un macchinario necessario per realizzare un progetto di ricerca e sviluppo che migliori le prestazioni aziendali in termini di efficientamento energetico?

A: Sì, tale spesa rientra nel capitolato "impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, necessari per perseguire gli obiettivi ambientali", di cui all'art. 7, comma 1, lett.c), del Decreto Interministeriale MIMIT-MEF-MITE del 19 ottobre 2022. Si specifica, tuttavia, che l'acquisto di tale macchinario risulta ammissibile

solo se effettuato nell'ambito di una delle linee di intervento previste dalla normativa di riferimento del Fondo.

5) Q: E' possibile acquistare un macchinario che, oltre a garantire una maggiore efficienza energetica, comporti un aumento di capacità produttiva superiore al limite del 2%?

A: No, tale investimento non risulta ammissibile sulla base della normativa di riferimento. A tale riguardo, l'art. 3, comma 3, del Decreto MIMIT del 30 agosto 2023 stabilisce che gli investimenti presentati sul Fondo non devono determinare un aumento della capacità produttiva dell'unità oggetto di intervento, fatti salvi aumenti contenuti di capacità derivanti da esigenze tecniche e, comunque, di dimensione non superiore al 2% rispetto alla situazione precedente.

B. PROGRAMMI DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI

1) Q: Sono ammissibili programmi di investimento che, pur risultando coerenti con le finalità previste dalla normativa di riferimento, sono già avviati alla data di presentazione della domanda?

A: L'art. 6, comma 7, lett.b), del Decreto Interministeriale MIMIT-MEF-MITE del 19 ottobre 2022 stabilisce, ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, che i programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreni e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.

2) Q: Nel caso di imprese energivore, sono ammissibili investimenti per la diagnosi energetica?

A: Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Decreto MIMIT del 30 agosto 2023, per le imprese energivore il programma di investimento deve prevedere la realizzazione di interventi ulteriori rispetto a quelli che l'impresa realizza in adempimento degli obblighi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2014. Gli investimenti che prevedono spese per la diagnosi energetica non si ritengono, pertanto, ammissibili alle agevolazioni. Si specifica, inoltre, che qualora l'ultima diagnosi energetica sia stata presentata antecedentemente al 2023, non risulta possibile presentare domanda di accesso al Fondo per interventi da realizzare in vista dell'ottenimento della nuova diagnosi energetica, da presentarsi entro la data del 05/12/2023.

3) Q: In caso di investimenti che interessano una fase del ciclo produttivo realizzata in una porzione dell'unità locale sede dell'investimento presentato alle agevolazioni, la diminuzione dei consumi, in termini di TEP, deve essere calcolata considerando il processo produttivo complessivo oppure unicamente la parte del processo interessata dall'investimento?

A: Sulla base di quanto disposto dalla normativa di riferimento del Fondo e, in particolare, sulla base delle modalità di calcolo dei punteggi, si ritiene che la valutazione in merito al risparmio di energia e/o all'utilizzo di risorse debba essere effettuata sull'intera unità produttiva.

4) Q: E' ammissibile un programma di investimento che prevede unicamente l'acquisto di un impianto fotovoltaico destinato ad un aumento dell'autoconsumo ma che non comporta una riduzione dei consumi energetici?

A: No, un programma di investimento che prevede esclusivamente l'acquisto di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili non risulta ammissibile. A tale riguardo, l'art. 9, comma 6, del Decreto

MIMIT del 30 agosto 2023 stabilisce che tali impianti sono ammissibili per un importo non superiore al 40% del programma complessivo volto al perseguimento di una maggiore efficienza energetica.

5) Q: Risulta ammissibile, come investimento finalizzato a perseguire un uso efficiente delle risorse, un intervento che prevede il riciclo dell'acqua con conseguente riduzione dell'acqua prelevata in falda o in acquedotto?

A: Un intervento che prevede il riciclo di acqua con conseguente riduzione del prelievo dall'acquedotto è da ritenersi ammissibile nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 12, comma 4, del Decreto MIMIT del 30 agosto 2023. Si specifica, inoltre, che la valutazione dei consumi deve essere fatta a livello di unità produttiva.

6) Q: In caso di intervento che preveda, in aggiunta agli interventi volti a perseguire una maggiore efficienza energetica, la realizzazione di un impianto per lo stoccaggio di energia, la quota del 25% dell'energia prodotta dall'impianto di generazione di energia da fonti rinnovabili, a cui è collegato l'impianto di stoccaggio, può essere assorbita da fonti diverse?

A: Ai sensi dell'art. 9, comma 6, lett. iii), del Decreto MIMIT del 30 agosto 2023, le spese relative ad un impianto di stoccaggio di energia sono ammissibili a condizione che il 75% dell'energia accumulata da tale impianto (su base annua) sia prodotta dall'impianto di generazione di energia rinnovabile già esistente a cui l' impianto di stoccaggio risulta direttamente collegato. Si ritiene, pertanto, che la restante quota del 25% possa essere assorbita da fonti diverse.

7) Q: Nel caso di programmi di investimento finalizzati a perseguire un uso efficiente delle risorse, sono ammissibili interventi che introducono una modifica nell'output di prodotto tramite l'impiego di materie prime meno inquinanti?

A: No, tali investimenti non si ritengono ammissibili in quanto l'art. 12, comma 4, lett.a), del Decreto MIMIT del 30 agosto 2023 stabilisce che, al fine di ottenere un miglioramento dell'efficienza nell'uso delle risorse, si debba fare riferimento alla riduzione netta delle risorse consumate per la produzione di una determinata quantità di prodotto rispetto ad un processo di produzione preesistente utilizzato dal beneficiario.

La tipologia di investimento prospettata potrebbe, tuttavia, rientrare nella fattispecie di investimento finalizzato ad un cambiamento fondamentale del processo produttivo volto a perseguire un uso efficiente delle risorse e/o la circolarità del processo produttivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett.b), del Decreto MIMIT del 30 agosto 2023. In tale caso, risulta possibile apportare modifiche a parti/componenti del prodotto (ad esempio, apportando una innovazione nel materiale utilizzato per il *packaging*), purché queste ultime non modifichino, da un punto di vista sostanziale, l'*output* finale.

8) Q: In caso di intervento presento ai sensi della sezione 2.6 del Quadro temporaneo, cosa si intende per riduzione del consumo di energia pari almeno al 20% in relazione alle attività sovvenzionate? In particolare, il riferimento si intende a tutta l'unità produttiva o solamente alla parte del ciclo produttivo interessata dal programma?

A: Ai sensi dell'art. 9, comma 5, lett.a), del Decreto MIMIT del 30 agosto 2023, i programmi di investimento presentati a valere sulla sezione 2.6 del Quadro temporaneo devono conseguire una riduzione di consumo di energia pari ad almeno il 20% in relazione alle attività sovvenzionate, misurata con riferimento ai consumi energetici verificatisi nei cinque anni precedenti la domanda di agevolazione (media annua del consumo). Al fine di determinare il suddetto risparmio di energia bisogna fare

riferimento alle sole attività sovvenzionate e non invece all'intera unità produttiva, sede dell'investimento.

C. SOGGETTI BENEFICIARI

1) Q: E' ammissibile una iniziativa presentata da parte di un'impresa che, al momento della presentazione della domanda, non svolge attività produttiva presso la sede oggetto dell'investimento?

A: No, l'iniziativa non risulta ammissibile in quanto la misura è volta a favorire la transizione *green* di imprese già attive presso la sede oggetto dell'investimento. A tale riguardo, l'art. 3, comma 1, del Decreto MIMIT del 30 agosto 2023 stabilisce che i programmi di investimento devono prevedere "interventi sul processo produttivo già esistente nell'unità produttiva oggetto di intervento".

2) Q: E' ammissibile alle agevolazioni un programma di investimento presentato da parte di una PMI che opera nel grande distribuzione organizzata?

A: Ai sensi dell'art. 5 del Decreto MIMIT-MEF-MITE del 19 ottobre 2022 possono presentare domanda di agevolazione le imprese di qualsiasi dimensione e localizzate sull'intero territorio nazionale che, alla data di presentazione della domanda, operino in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero di cui alle sezioni B e C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007.

3) Q: Chi può richiedere le agevolazioni ai sensi della sezione 2.6 del Quadro Temporaneo?

A: Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del Decreto MIMIT del 30 agosto 2023, le società che intendono realizzare investimenti finalizzati alla riduzione sostanziale del consumo di energia nelle attività e nei processi industriali (Titolo II "Investimenti volti a perseguire una maggiore efficienza energetica") possono richiedere le agevolazioni nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla sezione 2.6 del Quadro Temporaneo.

4) Q: È possibile presentare una domanda di agevolazione che prevede più imprese proponenti?

A: No, l'art. 5 del Decreto Interministeriale MIMIT-MEF-MITE del 19 ottobre 2022, che stabilisce i requisiti dei soggetti beneficiari del Fondo, non prevede la possibilità di soggetti aderenti ai fini della presentazione della domanda.

5) Q: Una società che si trova in concordato preventivo in continuità aziendale può presentare domanda di accesso al Fondo?

A: Sì, una società sottoposta ad una procedura di concordato preventivo in continuità aziendale può presentare istanza di accesso al Fondo qualora rispetti tutte le ulteriori condizioni richieste dall'art. 5, comma 1, del Decreto Interministeriale MIMIT-MEF-MITE del 19 ottobre 2022, tra cui quella di non risultare "impresa in difficoltà" già alla data del 31 dicembre 2019 (per la definizione di "impresa in difficoltà" fare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 1, paragrafo 4, lettera c), del Regolamento GBER).

L'art. 5, comma 1, del Decreto Interministeriale MIMIT-MEF-MITE del 19 ottobre 2022 esclude, infatti, dall'accesso al Fondo le imprese in liquidazione volontaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie.

D. MODALITA' DI CALCOLO DELLA CAPACITA' PRODUTTIVA

1) Q: Per determinare il valore della capacità produttiva ex-ante ed ex-post l'investimento, il riferimento è alla capacità produttiva teorica o effettiva?

A: Ai sensi dell' 3, comma 3, del Decreto MIMIT del 30 agosto 2023, gli investimenti presentati sul Fondo non devono determinare un aumento della capacità produttiva dell'unità oggetto di intervento, fatti salvi aumenti contenuti di capacità derivanti da esigenze tecniche e, comunque, di dimensione non superiore al 2% rispetto alla situazione precedente.

Al fine di determinare il dato della capacità produttiva *ex-ante*, il riferimento è alla capacità produttiva reale riferita ai 12 mesi precedenti la data di presentazione della richiesta di accesso al Fondo. Tale dato deve essere, tuttavia, rappresentativo del processo produttivo aziendale eseguito in condizioni ordinarie e, pertanto, depurato degli effetti legati ad eventi straordinari manifestatisi nel periodo considerato (ad esempio, mancanza di materie prime, fermi produttivi per manutenzione straordinaria, etc.).

Il dato relativo alla capacità produttiva annuale *ex-post* deve, invece, essere determinato ipotizzando che l'attività produttiva, a seguito del programma di investimento, sia condotta in condizioni similari rispetto alla situazione *ex-ante* e, pertanto, considerando il medesimo grado di utilizzo di eventuali macchinari aggiuntivi o installati in sostituzione di macchinari preesistenti, al fine di consentire un confronto omogeneo tra le due configurazioni.

2) Q: Al fine di non incorrere in un incremento di capacità produttiva superiore al 2% rispetto alla situazione precedente all'investimento, sono tenuto a dismettere eventuali impianti preesistenti collegati alle nuove linee produttive interessate dall'investimento presentato alle agevolazioni?

A: Si ritiene che gli impianti preesistenti collegati alle linee produttive interessate dall'investimento presentato alle agevolazioni devono essere dismessi qualora tale fattispecie configuri un aumento della capacità produttiva *ex-post* superiore al 2%.

La normativa di riferimento del Fondo non esclude, tuttavia, la possibilità che la capacità produttiva *expost* possa aumentare rispetto a quella *ex-ante*, per interventi già effettuati dall'impresa proponente o in corso di realizzazione alla data di presentazione dell'istanza di accesso al Fondo, ma non collegati all'investimento richiesto alle agevolazioni.

3) Q: Con riferimento all'indicatore "RE - Risparmio energia TEP" e, nello specifico, all'indicatore "Consumo Post (TEP)", bisogna considerare anche i TEP autoprodotti dall'impianto fotovoltaico o da biomassa a seguito dell'investimento presentato alle agevolazioni?

A: Al fine di calcolare correttamente l'indicatore "RE- Risparmio di Energia" in termini di TEP, così come definito nell'allegato 1 del Decreto MIMIT del 30 agosto 2023, bisogna fare riferimento a tutti i consumi dell'unità produttiva, indipendentemente dalla provenienza dell'energia, che sia essa acquistata o autoprodotta. Si specifica come il consumo dell'unità produttiva dipenda esclusivamente dai consumi delle utenze dell'unità stessa, a prescindere dal tipo di fonte utilizzata (acquisto dall'esterno/impianto di autoproduzione, etc.) e dalla provenienza dell'energia stessa.

4) Q: Con riferimento all'indicatore "A-Incremento autoproduzione TEP", per determinare il valore dell'autoproduzione bisogna considerare tutta l'energia prodotta dall'impianto di produzione o solamente la quota parte utilizzata nell'ambito del processo produttivo?

A: Al fine di calcolare correttamente l'indicatore "A-Incremento autoproduzione TEP", così come definito nell'allegato 1 del Decreto MIMIT del 30 agosto 2023, bisogna considerare, nella determinazione del

valore dell'autoproduzione *ex-ante* ed *ex-post* l'investimento, unicamente la quota parte dell'energia prodotta dagli impianti effettivamente consumata, escludendo quella ceduta all'esterno o dissipata.

E. DETERMINAZIONE COSTI AGEVOLABILI

1) Q: Per il calcolo del risparmio energetico, quale modalità si deve adottare per determinare, da un punto di vista temporale, i consumi energetici ante-investimento?

A: Per il calcolo dei consumi energetici ante-investimento, bisogna fare riferimento ai 12 mesi precedenti rispetto all'anno di presentazione della domanda, in termini di anno solare.

2) Q: Nel caso in cui lo scenario controfattuale, per programmi di investimento finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica, consista nel mantenere in funzione gli impianti e le attrezzature esistenti, per quanti anni deve essere presa in considerazione la spesa annua per la manutenzione/riparazione/ammodernamento dell'impianto esistente, al fine di determinare i costi ammissibili dell'investimento?

A: Ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett.c), del Decreto MIMIT del 30 agosto 2023, nel caso in cui, per programmi di investimento finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica, lo scenario controfattuale consista nel mantenere in funzione gli impianti e le attrezzature esistenti, i costi ammissibili dell'investimento sono pari alla differenza tra i costi dell'investimento, per il quale sono richieste le agevolazioni, e il Valore Attuale Netto dell'investimento relativo alla manutenzione/riparazione/ammodernamento dell'impianto e delle attrezzature esistenti, attualizzato al momento in cui l'investimento sovvenzionato verrebbe realizzato.

A tale riguardo, le spese di manutenzione/riparazione/ammodernamento dell'impianto devono essere determinate considerando un numero di anni pari alla vita utile dei beni acquistati con l'investimento proposto alle agevolazioni, comprensiva altresì degli anni di esecuzione dei lavori. Si specifica che, al fine di optare per tale tipologia di scenario controfattuale, i macchinari da sottoporre a manutenzione/riparazione/ammodernamento dovranno essere funzionanti per l'intera vita utile del macchinario oggetto di acquisto con il programma.

F. AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

1) Q: In presenza di uno scenario controfattuale, le soglie di accesso al fondo (3-20 milioni di Euro), sono determinate sulla base dell'investimento richiesto alle agevolazioni o sulla base del maggior costo sostenuto per l'investimento presentato rispetto ad una soluzione meno efficiente implementata in assenza delle agevolazioni (i. e. scenario controfattuale)?

A: I limiti dimensionali dell'investimento imposti dalla normativa di riferimento si intendono relativi all'investimento presentato e richiesto alle agevolazioni. Si segnala, tuttavia, che in presenza dello scenario controfattuale, l'importo delle agevolazioni non è determinato sull'intero investimento presentato, bensì sul costo supplementare determinato rispetto ad un investimento meno efficiente sostenuto senza l'aiuto pubblico.

2) Q: In presenza di uno scenario controfattuale, le soglie di accesso al fondo (3-20 milioni di Euro), sono determinate sulla base dell'investimento richiesto alle agevolazioni o sulla base del maggior costo sostenuto per l'investimento presentato rispetto ad una soluzione meno efficiente implementata in assenza delle agevolazioni (i. e. scenario controfattuale)?

A: I limiti dimensionali dell'investimento imposti dalla normativa di riferimento si intendono relativi all'investimento presentato e richiesto alle agevolazioni. Si segnala, tuttavia, che in presenza dello scenario controfattuale, l'importo delle agevolazioni non è determinato sull'intero investimento presentato, bensì sul costo supplementare determinato rispetto ad un investimento meno efficiente sostenuto senza l'aiuto pubblico.

G. ALTRO

1) Q: È possibile utilizzare un finanziamento rilasciato con Garanzia SACE a copertura del contributo finanziario pari almeno al 25% delle spese ammissibili?

A: Il Decreto MIMIT del 30 agosto 2023 all'art. 9, comma 4, lett. c), prevede che l'apporto da parte del beneficiario di un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili deve "avvenire attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico". Stante la natura di SACE, gli eventuali finanziamenti rilasciati da quest'ultima, non essendo privi di sostegno pubblico, non potranno concorrere al necessario apporto del 25% dei costi ammissibili che deve essere garantito dal soggetto beneficiario dell'aiuto.

2) Q: Nel caso in cui un'azienda presenti domanda di agevolazione ai sensi del Quadro Temporaneo, la data di scadenza di tale regime di aiuto fa riferimento al termine ultimo per la concessione delle agevolazioni o per il completamento dell'investimento?

A: La scadenza del Quadro Temporaneo si riferisce al termine massimo entro cui deve essere deliberata la concessione delle agevolazioni a valere sull'investimento presentato alle agevolazioni. Resta fermo l'obbligo per imprese ammesse di concludere i programmi di investimento entro 36 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni (tale termine include altresì l'entrata in funzione e la piena operatività degli investimenti oggetto dei programmi di sviluppo agevolati), come previsto dall'art. 9, comma 5, lett. c), Decreto MIMIT del 30 agosto 2023.

3) Q: Cosa si intende per "unità produttiva"?

A: Per unità produttiva si intende la struttura produttiva, ubicata in Italia, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati tra loro. Qualora una società svolgesse la propria attività su due o più diversi stabilimenti funzionalmente e fortemente interconnessi, ognuno dei quali singolarmente privo di piena autonomia gestionale e organizzativa, è possibile considerare tali stabilimenti come un'unica unità produttiva.

4) Q: E' possibile, nel caso in cui risultino rispettate le finalità previste dalla normativa di riferimento, computare, per un medesimo bene oggetto di investimento, agevolazioni a valere su differenti linee agevolative? Ad esempio, l'acquisto di un macchinario che consente di abbattere i consumi energetici dell'unità produttiva e, allo stesso tempo, di ottenere benefici in relazione al risparmio di acqua, materie prime e riduzione dei rifiuti, può beneficiare di agevolazioni a valere sull'art. 47 GBER e sull'art. 38 GBER?

A: No, sulla base della normativa di riferimento non risulta possibile, per un medesimo bene oggetto di investimento, optare per due differenti linee agevolative e, pertanto, beneficiare di agevolazioni concesse a valere su diversi regimi di aiuto.